

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6888 Anno 2019

Presidente: E

Relatore:

Data pubblicazione: 08/03/2019

ORDINANZA

sul ricorso 1369-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in
persona del procuratore speciale A. , elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA , presso il

rappresentata e difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA, ,

presso lo studio dell'avvocato

, rappresentato e difeso dall'avvocato

- *controricorrente* -

contro

MUS
13

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della SOCIETA' DI CORTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

- resistente -

avverso la sentenza n. 1458/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott.

RILEVATO

che, con sentenza del 12 luglio 2017, la Corte di Appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva dichiarati estinti per prescrizione i crediti di cui alle cinque intimazioni di pagamento (segnatamente: nn. 05920139034312300, 05920139034312090, 05920139034313108, 05920139034312805, 05920139034312704) opposte da  i confronti dell'INPS, della S.C.C.I. s.p.a. e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione;

che, ad avviso della Corte territoriale e per quanto ancora di rilievo in questa sede, correttamente il primo giudice aveva applicato la prescrizione essendo nuovamente decorsi cinque anni dalla notifica delle cartelle di pagamento di cui alle opposte intimazioni di pagamento alla data di notifica di queste ultime;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione affidato ad un unico motivo cui resiste il controricorso mentre l'INPS in proprio e nella qualità di procuratore della S.C.C.I. s.p.a. ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO

che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) per non avere la Corte territoriale applicato il termine di prescrizione ordinario decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate, evidenziandosi come l'applicabilità del predetto termine ordinario ai crediti di cui alle cartelle di pagamento non opposte deriverebbe non dall'art. 2953 cod. civ. ma dal fatto che l'Agente di Riscossione azionerebbe non l'originario credito bensì il diritto ad azionare l'originario credito novato dal punto di vista soggettivo a seguito della formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento e divenuto "irretrattabile" a seguito della mancata opposizione nei termini della cartella di pagamento, diritto che si prescriverebbe nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ.;

che il motivo è infondato alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 secondo cui << La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi

dell'art. 2933 c. c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di <giudicato>. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010).>>. Le argomentazioni contenute nel ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della citata sentenza n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell'art. 118, primo comma, cod. proc. civ.) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (da ultimo Cass. n.23418 del 27 settembre 2018 e per tutte). Peraltro, vale ricordare che l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, comma 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale *adiectus solutionis causa* (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza *ex lege*, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018, in motivazione) e non certo una novazione soggettiva dell'originaria obbligazione come pure sostenuto nel motivo. Tesi questa cui neppure giova il richiamo all'art. 20 comma 6 del d.lgs n. 112 del 1999, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in favore del _____ con attribuzione all'avv. _____ per dichiarato anticipo fattone; nulla per le spese nei confronti dell'INPS che non ha svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nei confronti di _____, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, con attribuzione; nulla per le spese nei confronti dell'INPS.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, 18 dicembre 2018

